



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

Testo di pubblicazione per il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino e per la procedura di esposizione pubblica comunale

Domanda di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario

Procedura ordinaria senza espropriazione

Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere FFS SA concernente “Ponte BDu Leguana”

Località	Comune di Monteceneri (Rivera)
Richiedente	Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura, Progetti di ampliamento e di rinnovo, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona
Oggetto	Linea 600 / km 165.410 Il progetto prevede l'esecuzione di una nuova piattabanda sopra il ponte ad arco esistente, di un nuovo cordolo laterale e di due solette di transizione. Esso include inoltre il rifacimento dell'impermeabilizzazione con un nuovo sistema di smaltimento delle acque. Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.
Procedura	La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), per quanto la Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) non disponga altrimenti. L'autorità direttiva della procedura è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Pubblicazione dei piani	Il dossier può essere consultato dal 9.02.2026 al 10.03.2026 , secondo gli orari normali di ufficio, presso il Comune di Monteceneri .
Picchettamento	Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata (p.es. modificazioni del terreno, dissodamenti, acquisizione di diritti etc.).
Opposizioni	Chi ha qualità di parte secondo la PA può fare opposizione all'autorità responsabile della procedura durante il termine di pubblicazione dei piani. Chi ha qualità di parte in virtù della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può far valere tutte le istanze di cui all'art. 33 LEspr durante il termine di pubblicazione dei piani (opposizioni all'espropriazione; domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr; richieste di prestazioni in natura secondo l'art. 18 LEspr; richieste d'ampliamento dell'espropriazione secondo l'art. 12 LEspr; domande d'indennità di espropriazione secondo l'art. 16 e 17 LEspr).

Ufficio federale dei trasporti UFT
Giulia Falone
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 465 06 35
giulia.falone@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



	<p>Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr)</p> <p>Le opposizioni, scritte e in due esemplari, dovranno essere inviate durante il termine di pubblicazione all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I/II, 3003 Berna. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.</p> <p>Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).</p>
Bando di espropriazione	Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (art. 42 LEspr). L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 44 cpv. 1 LEspr)

Berna, 29 gennaio 2026

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna